

N. O.d.G. 195/2015
Adottato il: 13/04/2015
Esecutivo dal: 13/04/2015

PG.N. 67277/2015



Comune di Bologna
Direzione Generale
Segreteria Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI A PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2015.

la Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma, di natura occasionale o aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, a persone fisiche estranee all'Amministrazione possa avvenire con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;

- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione consiliare Odg 165, PG N. 45516/2015, di approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017 elaborato sulla base della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23/06/2011 N. 118 e al DPCM 28/12/2011, approvata in data 26/03/2015;

Rilevato che:

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale riferita agli incarichi di studio ex art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta ed agli incarichi di consulenza, che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno, non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'esercizio finanziario del 2009;

- l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha introdotto un ulteriore limite alla possibilità di conferire i suddetti incarichi stabilendo che, per l'anno in corso, la spesa annua non possa essere superiore al 75 per cento di quella relativa all'anno 2014;

Atteso che le suddette fattispecie (studi e consulenze) sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pur non esaurendone il contenuto;

Tenuto conto che in origine il documento di programmazione definito annualmente dall'amministrazione in applicazione di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, includeva una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.), restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti);

Richiamati, altresì:

- l'art. 5, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 95/2012 che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

- il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" laddove dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

Evidenziato che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della L. 89/04, l'ammontare della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012 risulta pari ad euro 178.406.668 e, pertanto, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e co.co.co. ammonta ad euro 2.497.693;

Rilevato che la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria*" ha stabilito, all'art. 47, che i Comuni concorrano alla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, precisando che la riduzione sarà operata secondo i criteri che verranno stabiliti con

decreto del Ministro dell'interno;

Ritenuto confermare per l'esercizio finanziario 2015, il tetto della spesa relativo agli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, nella misura del 20% della spesa programmata per l'anno 2009 (computata in applicazione dei criteri di cui al parere della C.d.C, SS.RR, n. 7/11) ovvero nella somma di euro 582.404,40, precisando che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati e che questa Amministrazione Comunale continua a procedere nel solco di un percorso che tende alla progressiva riduzione al minimo del ricorso agli incarichi in discorso se non per le esigenze e le necessità giustificate dalla specialità del loro apporto e contributo che non trova piena/totale autonomia professionale nella dotazione organica dell'amministrazione medesima rispetto a quella ricercata all'esterno del proprio contesto;

Preso atto dell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evincono i seguenti dati di sintesi relativi all'esercizio 2015:

- finanziamento attraverso fondi europei o altri - **euro 75.480,00**;
- finanziamento attraverso spesa corrente del Comune - **euro 112.000,00**, di cui **euro 15.000,00** relativi alla specifica tipologia "studi e consulenze";

per un totale complessivo pari ad **euro 187.480,00**, con un'ulteriore riduzione rispetto alla programmazione 2014 (**euro 253.395,00**) di euro **65.915,00**, pari a circa il 26%;

Precisato che l'affidamento di incarichi e collaborazioni, il cui onere non grava direttamente su risorse proprie dell'Ente, potrà avvenire solo previo accertamento dell'effettiva volontà di attribuzione dell'apporto finanziario da parte del soggetto esterno e che, qualora dovessero verificarsi le condizioni per accedere ad ulteriori finanziamenti specifici, potrà essere previsto un successivo aggiornamento, in funzione dell'avvio della prossima programmazione dei fondi europei 2014 - 2020 che prevedono anche il rafforzamento amministrativo del Comune, in qualità di autorità urbana per la gestione dei fondi strutturali e di investimento (SIE) del PON Metro e del POR FESR e di altri programmi comunitari;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, come modificato dall'art. 1, comma 147, della L. 21/12/2012 n. 228;

Dato atto che, ai sensi del comma 13 del citato art. 47, L. 89/04 la presente deliberazione è stata preventivamente trasmessa al collegio dei Revisori affinché ne tenga conto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal DL. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti

agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Direttore Generale, dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio ;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta della Direzione Generale e del Settore Segreteria Generale, sentiti i Capi Dipartimento, i Capi Area e i Direttori di Settore;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa richiamata in premessa, il programma relativo all'affidamento, per l'anno 2015, di incarichi e collaborazioni a persone fisiche da parte dei Dipartimenti, Aree, Settori, Quartieri e delle Istituzioni, di cui al prospetto allegato sub a), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE ATTO che l'affidamento dei contratti di cui al precedente punto 1) dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione, da parte dei Dirigenti responsabili, dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

3) DI DARE ATTO, altresì, che dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge ;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Legs. 163/06;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08);
- gli incarichi conferiti nel corso dell'anno 2015 prima dell'approvazione della presente delibera, che costituiscono slittamento di incarichi autorizzati nell'anno precedente;

Inoltre, con separata votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli

dos Capuzzimati

Il Direttore Generale
Giacomo Capuzzimati

Capuz



allegato sub a) INCARICHI 2015.pdf